



FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA

# **REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA**

Approvato dalla Giunta nazionale del CONI con deliberazione n. 69 del 21 marzo 2006

## **INDICE**

### **CAPO I – PRINCIPI GENERALI**

- Art. 1 – Principi generali
- Art. 2 – Definizioni
- Art. 3 – Fonti normative

### **CAPO II – GIURISDIZIONE**

- Art. 4 – Giurisdizione
- Art. 5 – Gradi di giudizio
- Art. 6 – Organi di giustizia federale

### **CAPO III – SANZIONI**

- Art. 7 – Comunicati ufficiali
- Art. 8 – Sanzioni disciplinari
- Art. 9 – Sospensione cautelare
- Art. 10 – Criteri di determinazione delle sanzioni – Motivazione delle decisioni
- Art. 11 – Casellario disciplinare
- Art. 12 - Circostanze attenuanti ed aggravanti
- Art. 13 – Concorso di circostanze
- Art. 14 – Valutazione delle circostanze
- Art. 15 – Recidiva
- Art. 16 – Termini – Cause estintive di sanzioni e violazioni
- Art. 17 – Inosservanza delle sanzioni

### **CAPO IV – PROCEDURE**

- Art. 18 – Rapporto informativo ed istruttoria
- Art. 19 – Giudizio di primo grado
- Art. 20 – Giudizio d'appello

### **CAPO V – PROVVEDIMENTI DI CLEMENZA**

- Art. 21 – Grazia
- Art. 22 – Amnistia
- Art. 23 – Indulto

### **CAPO VI – PROCEDIMENTI ULTERIORI**

- Art. 24 – Revisione
- Art. 25 – Ricusazione ed astensione
- Art. 26 – Riabilitazione

### **CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 27 – Vincolo di giustizia
- Art. 28 – Camera di conciliazione ed arbitrato per lo sport
- Art. 29 – Entrata in vigore

# Federazione Italiana di Atletica Leggera

## REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA

### CAPO 1

#### Principi Generali

#### Art. 1 – Principi Generali

1. Tutti gli affiliati, associati e tesserati Fidal come descritti nel vigente Statuto sono tenuti al rispetto ed all'osservanza delle norme statutarie e regolamentari federali, nel rispetto dei principi di lealtà, probità, correttezza sportiva e disciplina che costituiscono i principi fondamentali dello sport.
2. L'ignoranza dello Statuto e dei Regolamenti Federali non può essere invocata a nessun effetto.
3. Le Società e le Associazioni che costituiscono la Fidal
  - a. rispondono direttamente dell'operato di chi li rappresenta ai sensi delle norme federali;
  - b. sono oggettivamente responsabili dell'operato dei propri dirigenti, soci, tesserati e sostenitori agli effetti disciplinari;
  - c. rispondono dell'organizzazione delle competizioni sportive dagli stessi promosse; la mancata richiesta di intervento della Forza Pubblica comporta, in ogni caso, l'aggravamento della sanzione.
  - d. Sono altresì responsabili per le competizioni da esse organizzate.
4. Eccezion fatta per provvedimenti strettamente connessi allo svolgimento di attività agonistica di esclusiva competenza dei giudici della manifestazione, nessun tesserato può essere punito senza formale contestazione e nel completo rispetto dei Principi di Giustizia emanati dal CONI.
5. Gli organi federali della giustizia sportiva possono disporre, in via cautelare e su richiesta della Procura Federale, la sospensione da ogni attività dei tesserati nei cui confronti è istituito o è in corso procedimento disciplinare.
6. I tesserati diversi dai soggetti deferiti sono tenuti a presentarsi agli organi di giustizia, se convocati nell'ambito di un procedimento disciplinare, compreso quello per illeciti amministrativi.
7. I tesserati e gli affiliati chiamati a fornire elementi istruttori in procedimenti nei quali non rivestono la qualità di parti sono tenuti a fornire tempestivamente agli organi di giustizia risposte complete e veritiere, anche per iscritto se richieste, a tutti i quesiti ad esse rivolti ed a produrre tutti i documenti richiesti da tali organi. La violazione di tale principio è punita quale illecito disciplinare.
8. Il tesserato che abbia notizia che si sia compiuto o stia per compiersi un illecito sportivo ha l'obbligo di informare, con qualunque mezzo rapido e certo, pena il deferimento disciplinare, gli organi preposti al controllo presenti al fatto, o in mancanza la Procura Federale, qualunque sia il modo in cui sia venuto a conoscenza dell'atto illecito o del tentativo.
9. Se al momento della decisione il deferito abbia perso la qualifica di tesserato per dimissioni o per qualsiasi altro motivo, l'Organo di Giustizia, fermo restando quanto previsto dall'art. 8 dello Statuto, è tenuto a sospendere il giudizio sino alla eventuale riacquisizione della qualifica, con sospensione altresì dei termini di prescrizione.
10. L'uso di sostanze e di metodi vietati è assoggettato, sotto il profilo disciplinare, alle Norme sportive Antidoping. Alla Procura Federale incombe l'obbligo di collaborazione con quella del CONI e di informarla di ogni infrazione in materia.
11. Il compimento di atti idonei, diretti in modo non equivoco, a commettere infrazioni è punito, se l'azione non si compie o se l'evento non si verifica, con sanzione punitiva meno grave di quella che sarebbe stata inflitta se l'infrazione fosse stata consumata, diminuita da un terzo a due terzi, ad eccezione dei casi di uso di sostanze e di metodi proibiti.
12. Se il tesserato volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla misura stabilita per l'infrazione tentata, diminuita da un terzo alla metà.
13. I tesserati devono attenersi al Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI.

## **Art. 2 – Definizioni**

1. Tutti i tesserati federali sono tenuti all'osservanza delle norme statutarie e dei Regolamenti federali nel rispetto dei principi di probità, lealtà, correttezza sportiva e disciplina. I tesserati federali rispondono in tutti i casi di illecito sportivo, scorretto comportamento morale e civile sia a titolo di dolo che di colpa.
2. Per "illecito sportivo" si intende ogni atto, comportamento od omissione diretto con qualsiasi mezzo ad alterare lo svolgimento di una gara o ad assicurare a chicchessia un indebito vantaggio, nonché l'uso di sostanze e metodi vietati dalle Norme Sportive Antidoping.
3. Per "scorretto comportamento morale e civile" si intende ogni violazione di norme precettivo-giuridiche ovvero di convivenza sociale e di buona educazione in dipendenza e, comunque, in connessione diretta con il profilo agonistico; nonché dichiarazioni lesive dell'immagine della Federazione, del prestigio, della dignità ed onorabilità di tesserati, associazioni e Federazione, nonché il fornire a terzi notizie o informazioni riguardanti persone o fatti ancora sottoposti all'esame ed al giudizio degli organi disciplinari
4. Per "attività di rilevanza federale" si intende il complesso delle gare, competizioni e manifestazioni a carattere agonistico, indette sotto l'egida federale e come risultante dai calendari federali..

## **Art. 3 – Fonti normative**

1. Costituiscono fonti normative, oltre allo Statuto Federale, le norme del Regolamento Organico e degli specifici Regolamenti di settore, deliberati dal Consiglio Federale ed approvati dal CONI, le norme emanate dagli organismi internazionali, disciplinanti lo svolgimento delle attività federali, organizzative ed agonistiche.
2. La prassi e la consuetudine non sono considerate fonti di diritto in assenza di un loro esplicito recepimento nell'ambito delle fonti normative.
3. I Principi del Diritto Processuale Penale costituiscono fonte normativa per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento.

## **CAPO 2**

### **I. Giurisdizione**

#### **Art. 4 - Giurisdizione**

1. Gli Organi di Giustizia Federale hanno la giurisdizione in qualsiasi materia riguardante i comportamenti e le attività delle società sportive affiliate e degli individui tesserati, svolte sotto il controllo, nell'ambito e nella sfera normativa della FIDAL.
2. Gli Organi di Giustizia Federale operano a seguito dell'azione promossa dall'Ufficio della Procura Federale o direttamente nei casi previsti dallo Statuto Federale..

#### **Art. 5 – Gradi di giudizio**

1. Tutti i provvedimenti di primo grado sono impugnabili in appello. Le decisioni divengono definitive se non impugunate nei termini.
2. I provvedimenti disciplinari sono esecutivi dalla data di lettura del dispositivo. L'impugnazione del provvedimento disciplinare innanzi all'Organo di Giustizia competente non ne sospende l'efficacia, salvo espresso provvedimento dell'organo di riesame a seguito di specifica istanza in sede di appello.
3. I giudizi di appello sono definitivi, salvo quanto disposto dal successivo articolo 20 e dall'art. 42 dello Statuto.

### **II. Organi di Giustizia Federale**

#### **Art. 6 – Organi di Giustizia Federale**

Sono Organi di Giustizia Federale:

##### **Il Giudice Unico Regionale**

Il G.U.R. è competente a decidere sui procedimenti disciplinari instaurati a seguito di infrazioni meramente tecniche o a comportamenti e fatti che coinvolgono esclusivamente tesserati o affiliati della regione di competenza, realizzatisi in manifestazioni di livello regionale.

### **La Commissione Giudicante Nazionale**

La C.G.N. è competente a decidere in primo grado dei procedimenti disciplinari non affidati alla competenza regionale, ed in secondo grado delle impugnazioni dei provvedimenti adottati dal G.U.R. La C.G.N. giudica con collegio di cinque membri.

### **La Commissione di Appello Federale**

La C.A.F. è competente in secondo grado sulle impugnazioni delle decisioni della C.G.N. ed in unico grado ai sensi del punto b) di cui all'art. 39, comma 1.2 dello Statuto.

La C.A.F. giudica con collegio di cinque membri.

### **La Corte Federale**

La C.F. è competente a decidere in via esclusiva ai sensi del punto 1.1 dell'art. 39 dello Statuto. La C.F. giudica con collegio di sette membri.

### **La Procura Federale**

1. Il Procuratore Federale è titolare delle funzioni inquirenti e requirenti, che esercita anche a mezzo dei suoi sostituti o collaboratori, davanti a tutti gli organi di giustizia ai sensi del punto 1.4 dell'art. 39 dello Statuto.
2. La P.F. collabora, se richiestovi, con gli organi antidoping del CONI, ai quali comunica ogni notizia in materia.

## **CAPO 3**

### **Sanzioni Disciplinari**

#### **Art. 7 – Comunicati ufficiali FIDAL**

I comunicati ufficiali si intendono conosciuti, con presunzione assoluta, a far data dalla loro pubblicazione sull'organo ufficiale della federazione.

#### **Art. 8 – Sanzioni disciplinari**

Le sanzioni disciplinari sono graduate a seconda della gravità dell'infrazione.

1. L'ammonizione:

viene inflitta per mancanze di lieve entità non precedute da altre violazioni; consiste in un rimprovero scritto accompagnato dall'invito a non reiterare l'infrazione.

2. L'ammonizione con diffida:

Viene inflitta per mancanze di lieve entità in presenza di recidiva: consiste in un rimprovero scritto accompagnato dal preannuncio di più gravi sanzioni nel caso di ulteriori infrazioni.

3. La deplorazione con ammenda:

Viene inflitta alla prima mancanza di non lieve entità e consiste in un biasimo scritto ed un ammenda da 1.000,00 a 5.000,00 Euro;

4. La squalifica:

Viene comminata per infrazioni di maggiore gravità e in caso di inosservanza di precedenti sanzioni, per un periodo da giorni 30 ad anni 3 (tre), ivi comprese le violazioni che attengono ai rapporti organizzativi e funzionali della Federazione,

5. L'inibizione temporanea:

Viene comminata per violazioni disciplinari che determinano l'impossibilità di continuare a ricoprire un incarico sociale o federale per il periodo sanzionato. Il periodo di inibizione non può essere inferiore a giorni 30 e superiore ad anni 3.

6. La radiazione:

E' la sanzione più grave e viene irrogata allorché la gravità della mancanza renda il responsabile indegno di permanere nell'ambito della Federazione.

7. La sanzione pecuniaria alle società

Viene inflitta in conseguenza del comportamento scorretto od omissivo di dirigenti, atleti, sostenitori e per inosservanza di norme istituzionali. Consiste in un'ammenda da 1.000,00 a 10.000,00 Euro.

## **Art. 9 – Sospensione cautelare**

1. Gli Organi Giudicanti possono disporre la sospensione cautelare provvisoria, non rinnovabile e con efficacia massima di giorni 60, del soggetto sottoposto a procedimento disciplinare o per la gravità della infrazione, o per gravi indizi di colpevolezza o per la esigenza di garantire il non inquinamento delle prove ed impedire la reiterazione delle violazioni.
  2. La sospensione viene disposta ad istanza motivata della Procura Federale.
  3. La sospensione cautelare deve essere compiutamente motivata. Qualora il giudice accolga la richiesta del Procuratore Federale, il provvedimento, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio, deve contenere le seguenti indicazioni:
    - ◆ Indicazione delle generalità del tesserato e degli elementi che servono ad identificarlo;
    - ◆ Descrizione del fatto addebitato e indicazione delle norme violate. Nella formulazione della contestazione il giudice può dare una qualificazione giuridica diversa da quella indicata dal Procuratore Federale;
    - ◆ La motivazione, contenente l'indicazione dei fatti da cui si desumono i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze che richiedono l'adozione del provvedimento cautelare, la rilevanza per l'adozione della misura, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del fatto;
    - ◆ Esposizione dei motivi per cui sono ritenuti non rilevanti gli elementi eventualmente forniti dalla difesa;
    - ◆ La fissazione della data di scadenza della misura cautelare;
    - ◆ La data e la sottoscrizione del Giudice.
- La sospensione può essere revocata o modificata dal Giudice prima della conclusione del dibattimento.
4. Avverso l'adozione di misura cautelare è ammesso ricorso alla Commissione di appello federale entro il termine perentorio di giorni cinque dalla comunicazione. La C.A.F. decide entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso.
  5. Il periodo di sospensione si computa nell'eventuale sanzione irrogata.

## **Art. 10 – Criteri per la determinazione delle sanzioni - Motivazione delle decisioni**

1. l'Organo di Giustizia, nel determinare in concreto la sanzione, deve tenere conto della gravità della violazione, desumendola da ogni elemento di valutazione acquisito agli atti del procedimento ed in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell'azione od omissione, nonché dall'intensità dell'atteggiamento psicologico. Tiene altresì conto dei motivi che hanno condotto alla violazione, della condotta tenuta dal deferito nel passato, nonché di quella antecedente e susseguente la violazione.
2. La qualifica di dirigente e/o di ufficiale di gara deve essere sempre valutata come circostanza aggravante, anche nei confronti del tesserato chiamato per l'occasione a svolgere le funzioni di ufficiale di gara.
3. Tutti i provvedimenti disciplinari, anche cautelari, debbono essere motivati.

## **Art. 11 – Casellario disciplinare**

1. Tutti i provvedimenti disciplinari definitivi debbono essere trascritti nel Casellario Disciplinare curato dalla Procura Federale e custodito presso la Segreteria degli Organi di Giustizia.
2. La trascrizione può essere cancellata solo quando si abbia notizia ufficiale della morte del soggetto cui si riferisce ovvero trascorsi anni 80 dalla data di nascita del soggetto : a tali incumbenti provvede la Procura Federale annualmente.
3. Gli Organi Federali hanno diritto, esclusivamente per esigenze del proprio ufficio, di esaminare il Casellario e di ottenere un certificato delle trascrizioni esistenti.
4. Su tutte le controversie circa la trascrizione e la richiesta di certificati decide inappellabilmente il Presidente della Corte Federale.

## **Art. 12 – Circostanze attenuanti ed aggravanti**

Nel comminare la sanzione l'organo di giustizia potrà tenere conto delle seguenti circostanze attenuanti od aggravanti.

Costituiscono circostanze attenuanti:

- a) aver reagito in stato di ira, determinato da fatto ingiusto altrui;
  - b) aver concorso il fatto doloso della persona offesa a determinare l'evento, unitamente all'azione od omissione del colpevole;
  - c) avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno o essersi, prima del giudizio, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose della infrazione;
  - d) aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale;
- Possono prendersi in considerazione circostanze diverse da quelle sopra elencate qualora l'Organo Giudicante le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena

Costituiscono circostanze aggravanti:

- a) aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie del colpevole,
- b) aver commesso l'infrazione durante l'esecuzione di una precedente sanzione;
- c) aver danneggiato persone o cose;
- d) aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi genere ovvero a recare danni all'organizzazione;
- e) aver agito per motivi abietti o futili;
- f) aver, in giudizio, anche soltanto tentato di inquinare le prove;
- g) aver commesso il fatto a mezzo stampa o di altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli organi federali o di qualsiasi altro tesserato;
- h) aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità;
- i) avere l'infrazione determinato o concorso a determinare una turbativa violenta dell'ordine pubblico;
- j) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'illecito commesso;
- k) aver commesso l'illecito per eseguire od occultare un altro, ovvero per conseguire od assicurare a sé o ad altri un vantaggio.

Quando ricorre una sola circostanza attenuante, la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa può essere diminuita in misura non eccedente ad un terzo.

Quando ricorre una sola circostanza aggravante, la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa viene aumentata fino ad un terzo.

## **Art. 13 – Concorso di circostanze**

Se concorrono più circostanze aggravanti si applica la sanzione stabilita per la circostanza più grave, ma il Giudice può aumentarla. In ogni caso, gli aumenti non possono superare il triplo della sanzione massima prevista.

Nel caso di concorso di più circostanze attenuanti, l'Organo Giudicante applica la sanzione meno grave stabilita per le predette circostanze, ma il Giudice può diminuirla. In ogni caso la sanzione non può essere applicata in misura inferiore ad un quarto.

L'Organo Giudicante che ritenga contemporaneamente sussistenti circostanze aggravanti ed attenuanti di un'infrazione, deve operare tra le stesse un giudizio di equivalenza o di prevalenza.

## **Art. 14 – Valutazione delle circostanze**

Le circostanze che attenuano o escludono le sanzioni sono valutate dall'Organo Giudicante a favore dei soggetti responsabili anche se non conosciute o ritenute da questi insussistenti. Le circostanze che aggravano, invece, sono valutate dall'Organo Giudicante a carico dei soggetti responsabili solamente se conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.

Nell'ipotesi di concorso di persone nell'infrazione, le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo al soggetto cui si riferiscono.

### **Art. 15 – Recidiva**

1. Chi dopo essere stato sanzionato per una violazione disciplinare, ne commette un'altra, può essere sottoposto ad aumento sino ad un sesto della sanzione da infliggere per la nuova violazione.

2. La pena può essere aumentata fino ad un terzo:

1) se la nuova infrazione è della stessa indole;

2) se la nuova infrazione è stata commessa nei cinque anni dalla condanna precedente;

3) se la nuova infrazione è stata commessa durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.

Qualora concorrano più circostanze tra quelle indicate nei numeri precedenti, l'aumento della sanzione può essere sino alla metà.

Se il recidivo commette un'altra infrazione, l'aumento della pena, nel caso previsto dalla prima parte del presente articolo, può essere sino alla metà e nei casi previsti sub 1 e sub 2 può essere sino a due terzi; nel caso di cui al numero 3) può essere da un terzo ai due terzi.

In nessun caso l'aumento della sanzione per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultanti dalle condanne precedenti alla commissione della nuova infrazione.

Rientra nel potere discrezionale del Giudice decidere se irrogare o meno, nel caso concreto, gli aumenti di pena previsti per la recidiva.

La contestazione della recidiva é obbligatoria.

L'aggravamento non potrà comunque essere superiore al doppio della sanzione massima prevista.;

Ai fini della recidiva non si tiene conto delle condanne per le quali è intervenuta riabilitazione.

### **Art. 16 – Termini – Cause estintive di violazioni e sanzioni**

1. I termini perentori sono espressamente qualificati tali nel presente Regolamento.

2. Ogni altro termine s'intende libero.

3. Sono cause estintive delle violazioni disciplinari la prescrizione e l'amnistia.

4. Sono cause estintive delle sanzioni l'indulto e la grazia.

5. Le infrazioni si prescrivono in due anni, ad eccezione di quelle per illecito sportivo che si prescrivono in cinque anni e per violazione della normativa antidoping che si prescrivono in otto anni.

6. I termini che precedono decorrono, per l'infrazione consumata, dal giorno della consumazione; per quella tentata, dal giorno in cui é cessata l'attività del soggetto.

7. I deferimenti della Procura Federale o dell'U.P.A. agli Organi di Giustizia interrompono la prescrizione.

8. La decisione che applica la misura cautelare della sospensione interrompe i termini della prescrizione.

### **Art. 17 – Inosservanza delle sanzioni**

Chiunque non ottemperi alle sanzioni che gli sono state inflitte verrà deferito dal Procuratore Federale a quelli giudicanti per ulteriori provvedimenti disciplinari.

## **CAPO 4 Procedure**

### **Art. 18 – Rapporto informativo ed istruttoria**

Il Procuratore Federale esercita in via esclusiva le funzioni inquirenti e requirenti davanti a tutti gli Organi di Giustizia, direttamente o tramite un suo sostituto o collaboratore.

1. La Procura Federale, qualora sia venuta a conoscenza di violazioni alle norme statutarie e regolamentari, d'ufficio o su denuncia, promuove, nell'ambito della propria competenza, le indagini preliminari che reputa necessarie, acquisisce atti e documenti, interroga l'indagato, alla presenza del difensore nominato, previa contestazione dei fatti e raccoglie prove testimoniali.

2. L'azione disciplinare, in caso di violazione delle norme antidoping, é esercitata dalla Procura Antidoping istituita presso il CONI; la Procura Federale collabora ed informa la Procura Antidoping del CONI di ogni eventuale notizia in materia.

3. All'esito delle indagini, e comunque non oltre sessanta giorni dalla notizia del fatto, prorogabili con provvedimento dell'Organo di Giustizia competente, di ulteriori 30 giorni per congrue motivazioni, la P.F. può:
  - disporre l' archiviazione del caso per manifesta infondatezza della notizia di violazione o per l'inidoneità degli elementi raccolti a sostenere l'accusa in giudizio oppure
  - disporre il deferimento al competente Organo di Giustizia con la formulazione di specifici addebiti.

#### **Art. 19 – Giudizio di primo grado**

1. Ricevuto il deferimento, l'Organo di Giustizia convoca avanti a sé i deferiti e la Procura Federale per una udienza disciplinare non oltre trenta giorni dal ricevimento del deferimento, comunicando ai deferiti la contestazione degli specifici addebiti formulata dalla Procura Federale. La convocazione dovrà contenere anche l'invito a munirsi di difensore di fiducia che non rivesta cariche federali, nonché ad esercitare tutti i diritti di difesa previsti dal presente Regolamento.
2. La notificazione della convocazione di cui sopra è disposta con raccomandata con avviso di ricevimento oppure via mail oppure via fax, dal quale risulti comunque la ricezione da parte dell'interessato.
3. Il termine per comparire dinanzi all'Organo di Giustizia non può essere inferiore a sette giorni liberi, decorrenti dalla data di ricezione della convocazione.
4. I deferiti hanno facoltà di estrarre copia degli atti, di presentare memorie, istanze, liste dei testimoni e quant'altro ritengano utile al fine di illustrare la propria posizione sino al giorno della udienza disciplinare.
5. L'udienza disciplinare si apre con la lettura della relazione sul caso da parte del Componente dell'Organo di Giustizia a ciò designato e prosegue con l'espletamento, qualora ritenuto utile o necessario, dei mezzi istruttori ammessi. La convocazione dei testi ammessi deve essere effettuata a cura e spese della parte che ne ha chiesto l'ammissione. Qualora non ritenga di dover disporre altra udienza, l'Organo Giudicante dichiara chiusa l'istruttoria dibattimentale e dispone per la discussione, invitando la Procura ad assumere le proprie definitive conclusioni e, a seguire, la difesa del deferito. Il rappresentante della P.F. all'esito del procedimento formula le proprie richieste sanzionatorie. I soggetti deferiti hanno il diritto di intervenire per ultimi. Dell'udienza va redatto verbale in forma riassuntiva. Il procedimento deve concludersi nel termine massimo di giorni 90 dalla data del deferimento.
6. Se emergono altre responsabilità o fatti nuovi o nuove circostanze, l'Organo di Giustizia procede immediatamente per quanto definibile, rimettendo gli atti alla P.F. nel resto. Se necessario, viene disposta la sospensione del giudizio.
7. Il dispositivo della decisione deve essere letto al termine della discussione.. La motivazione deve essere depositata entro il termine di trenta giorni dalla decisione e notificata senza indugio ai deferiti ed alla Procura Federale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
8. Tutti i provvedimenti, ad eccezione di quelli per i quali è previsto l'obbligo di comunicazione agli interessati, si hanno per conosciuti, con presunzione assoluta, alla data di pubblicazione del relativo comunicato ufficiale.
9. Le decisioni emesse in primo grado sono immediatamente esecutive. Il Giudice di appello, su istanza di parte, potrà sospenderne l'esecutorietà in tutto od in parte, quando ricorrano gravi motivi. Sulla istanza di sospensione decide, in via d'urgenza, l'Organo di Appello, in camera di consiglio e con la presenza di almeno tre componenti, fissando contestualmente la seduta per la trattazione del caso.
10. L'Organo di Giustizia, oltre a quelle di assoluzione o condanna, può anche assumere le decisioni di archiviazione e di non luogo a procedere per manifesta infondatezza della notizia di violazione oppure per inidoneità degli elementi raccolti per sostenere la violazione.

#### **Art. 20 – Giudizio d'appello**

1. Avverso le decisioni di prima istanza possono presentare appello alla Commissione avente giurisdizione di secondo grado i soggetti deferiti ed il Procuratore Federale.



2. Valgono, in quanto applicabili e compatibili, le norme dettate per il procedimento di prima istanza.
3. Il ricorso si propone all'organo di Appello e si indirizza all'organo che ha emesso il provvedimento impugnato ed in copia alla Procura Federale, nel termine perentorio di dieci giorni dalla data di ricezione della comunicazione del provvedimento che si intende impugnare, accompagnandolo con il versamento della relativa e dovuta tassa.
4. Il mancato rispetto del termine di impugnazione rende il ricorso inammissibile e la relativa tassa verrà incamerata. La tassa verrà altresì incamerata nel caso di reiezione totale dell'appello, e restituita in ogni altro caso.
5. Entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento del ricorso, la Procura Federale può presentare eventuale appello incidentale.
6. Il ricorso deve contenere l'indicazione del provvedimento che si intende impugnare, i motivi della censura, le prove di cui si chiede l'ammissione, la sottoscrizione dell'interessato e/o del suo difensore e la eventuale istanza di sospensiva.
7. L'appellante non può dedurre prove nuove, salvo che dimostri di non aver potuto dedurle nel giudizio di primo grado per causa a lui non imputabile o l'organo di appello non le ritenga indispensabili ai fini della decisione.
8. L'organo che ha pronunciato il provvedimento impugnato trasmette, entro dieci giorni dal ricevimento della notizia dell'impugnazione, copia del fascicolo di primo grado all'organo d'appello.
9. Nei procedimenti di seconda istanza i ricorrenti e la Procura Federale hanno diritto di essere sentiti e di prendere visione o trarre copia, a proprie spese, dei documenti ufficiali.
10. La Commissione d'Appello :
  - a) se valuta diversamente in fatto od in diritto le risultanze del procedimento di prima istanza, riforma in tutto od in parte la decisione impugnata decidendo nuovamente nel merito;
  - b) se rileva motivi di nullità nella decisione di primo grado, rinvia gli atti al giudice;
  - c) se rileva motivi di inammissibilità od improcedibilità del giudizio di primo grado, annulla la decisione impugnata senza rinvio;
  - d) se ritiene insussistente l'inammissibilità o l'improcedibilità dichiarata dall'organo di primo grado, annulla la decisione impugnata e rinvia all'organo che ha emesso la decisione stessa per un nuovo esame del merito;
  - e) se rileva che l'organo di primo grado non ha provveduto su tutte le domande proposte, non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento, non ha in alcun modo motivato la propria decisione o ha in qualche modo violato le norme sul contraddittorio, annulla la decisione impugnata e rinvia all'organo di primo grado per un nuovo esame di merito.
  - f) Non possono proporsi domande nuove o questioni nuove e, se proposte, devono essere rigettate d'ufficio.
  - g) Con l'appello non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile il ricorso di primo grado.
11. L'organo di seconda istanza, entro 45 giorni dal ricevimento dell'impugnativa, deve emettere la propria decisione. Solo in caso di impugnativa, anche incidentale, da parte della Procura Federale potrà aversi una *reformatio in pejus* del provvedimento impugnato.
12. Avverso l'adozione di misura cautelare é ammesso il ricorso alla Commissione d'Appello Federale entro il perentorio termine di giorni cinque dalla comunicazione, La Commissione di Appello Federale decide entro dieci giorni dal ricevimento del ricorso.

## CAPO 5

### Provvedimenti di clemenza

#### Art. 21 - Grazia

Competente alla concessione è il Presidente Federale.

La grazia è un provvedimento particolare che va a beneficio soltanto di un determinato soggetto e presuppone il passaggio in giudicato della decisione adottata.

Estingue in tutto o in parte la sanzione irrogata o la commuta in altra più lieve.

Non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento disponga diversamente.  
Per la concessione della grazia deve comunque risultare scontata almeno la metà della sanzione irrogata.

Nei casi di radiazione, il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno 5 anni dalla adozione della sanzione definitiva.

Il provvedimento può essere adottato solo su domanda scritta dell'interessato, inviata per raccomandata A.R. e indirizzata al Presidente Federale.

#### **Art. 22 - Amnistia**

Competente alla concessione è il Consiglio Federale.

L'amnistia è un provvedimento generale che estingue l'infrazione e se vi è stata condanna ne fa cessare l'esecuzione. Fa cessare anche le sanzioni accessorie.

Nel concorso di più reati si applica ai singoli reati per i quali è concessa.

L'estinzione dell'infrazione per effetto dell'amnistia è limitata a quelle commesse a tutto il giorno precedente la data del provvedimento, salvo che questo stabilisca una data diversa.

L'amnistia può essere sottoposta a condizioni o a obblighi e non si applica ai recidivi, salvo che il provvedimento disponga diversamente.

#### **Art. 23 - Indulto**

Competente alla concessione è il Consiglio Federale.

L'indulto è un provvedimento generale; non presuppone una condanna irrevocabile.

Estingue in tutto o in parte la sanzione irrogata o la commuta in altra più lieve. Non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento disponga diversamente.

Nel concorso di più infrazioni si applica una sola volta, dopo aver cumulato le sanzioni.

La sua efficacia è limitata alle infrazioni commesse al tutto il giorno precedente la data del provvedimento salvo che questo stabilisca una data diversa.

L'indulto può essere sottoposto a condizioni o ad obblighi e non si applica ai recidivi, salvo che il provvedimento disponga diversamente.

### **CAPO 6**

#### **Ulteriori procedimenti**

#### **Art. 24 - Revisione**

Le decisioni definitive degli organi di giustizia possono essere impugnate per revisione. Le sentenze impugnabili per revisione sono soltanto quelle di condanna divenute irrevocabili per qualunque causa (per esaurimento dei mezzi di impugnazione o per scadenza dei termini della stessa).

Si può proporre la revisione:

- a) in caso di inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile;
- b) In caso di sopravvenienza di nuove prove d'innocenza;
- c) In caso di acclarata falsità in atti o in giudizio o di altro fatto previsto come infrazione da cui dipenda l'attuale condanna.

La revisione non è ammissibile per conseguire risultati minori, quali la esclusione di aggravanti o la modifica, qualitativa o quantitativa, della pena. E' esperibile infine senza limiti di tempo.

Le domande proposte personalmente o a mezzo procuratore speciale dal condannato o dal Procuratore Federale, devono contenere l'indicazione specifica delle ragioni e delle prove che le giustificano e devono essere presentate unitamente ad eventuali atti e documenti presso la Commissione di Appello Federale. Le istanze di revisione avverso le decisioni della CAF si propongono alla Commissione di Appello Federale.

Deve essere inoltre allegata la ricevuta dell'avvenuto pagamento della tassa nella misura determinata dal Consiglio Federale.

Quando la richiesta è proposta fuori dai casi previsti ovvero risulti manifestamente infondata, l'organo ne dichiara l'inammissibilità.

Lo stesso organo può in qualsiasi momento disporre con ordinanza la sospensione della esecuzione della sanzione.

In caso di accoglimento della richiesta di revisione, l'organo suddetto revoca la sentenza di condanna e pronuncia il proscioglimento con provvedimento non impugnabile.

Si pronuncia con provvedimento non impugnabile anche nell'ipotesi di rigetto della richiesta di revisione.

### **Art. 25 - Ricusazione ed astensione**

Ciascun componente degli organi di giustizia può essere ricusato dalle parti nei seguenti casi:

- a) se ha interesse alla questione sottoposta alla sua cognizione;
- b) se egli stesso o il coniuge è prossimo congiunto di una delle parti sottoposta alla sua cognizione;
- c) se ha grave inimicizia o motivi di dissidio con le parti della questione sottoposta alla sua cognizione;
- d) se ha dato consigli o manifestato pareri sull'oggetto della controversia, prima della instaurazione del giudizio;
- e) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso o danneggiato dall'infrazione;
- f) se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia stata pronunciata la sentenza, egli ha manifestato indebitamente il suo convincimento sui fatti oggetto della imputazione;
- g) se un suo parente prossimo o del coniuge svolge oppure ha svolto negli ultimi due quadrienni olimpici funzioni di Procuratore Federale.

Ciascun componente degli organi di giustizia è tenuto ad astenersi nei casi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e) e f) .

Ha inoltre l'obbligo di astenersi in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

Il ricorso per la ricusazione, contenente i motivi specifici ed i mezzi di prova, deve essere proposto entro cinque giorni da quando l'interessato viene a conoscenza dell'organo giudicante. Qualora la causa di ricusazione sia sorta o sia divenuta nota dopo la scadenza del termine predetto, il ricorso può essere inoltrato fino al giorno prima di quello fissato per la decisione.

Nel caso in cui la dichiarazione di astensione o la ricusazione è accolta, il giudice non potrà compiere alcun atto ed il procedimento sarà sospeso.

Il ricorso per la ricusazione si considera non proposto quando il Giudice, prima della pronuncia, dichiara di astenersi. Il ricorso per la ricusazione dovrà essere accompagnato dalla tassa il cui importo è determinato annualmente dal Consiglio Federale.

Sulla ricusazione decide l'organo giudicante di grado superiore e per i componenti della corte federale la stessa eventualmente integrata con membri nominati ad hoc dal Consiglio Federale. Il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione dichiara se ed in quale parte gli atti compiuti dal Giudice astenutosi o ricusato conservano efficacia.

Non è ammessa la ricusazione dei giudici chiamati a decidere sulla stessa.

Il Procuratore Federale non può essere ricusato per alcun motivo, ma ha l'obbligo di astenersi per gravi ragioni di convenienza.

### **Art. 26 – Riabilitazione – Procedimento e condizioni**

La riabilitazione è un provvedimento che estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna

E' emesso dalla Commissione di Appello su istanza del condannato, da presentarsi al medesimo organo, in presenza delle seguenti condizioni:

- ◆ che siano decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta;
- ◆ che in tale periodo il condannato abbia dato costante prova di buona condotta.

Nell'istanza devono essere indicati tutti gli elementi dai quali può desumersi la sussistenza delle condizioni di cui al comma precedente. La Commissione di Appello acquisisce tutta la documentazione necessaria all'accertamento del concorso dei suddetti requisiti.

La Commissione di Appello si pronuncia entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza. La decisione deve essere depositata entro 15 giorni dalla pronuncia presso la Segreteria degli Organi di Giustizia che provvede alla trascrizione nel casellario federale. Provvede, inoltre, nel termine di 7 giorni, a darne comunicazione all'istante a mezzo raccomandata A.R.

Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di rigetto.

La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se la persona riabilitata commette entro 7 anni una infrazione per la quale venga comminata la sospensione per un tempo non inferiore a due anni, o la radiazione, o se venga condannato per l'uso di sostanze o metodi dopanti. Sulla revoca decide la Commissione di Appello Federale dietro ricorso del Procuratore Federale comunicato all'interessato, qualora la revoca non sia stata disposta dal giudice che ha comminato la nuova condanna.

## **CAPO 7**

### **Disposizioni finali**

#### **Art. 27 – Collegio Arbitrale**

Le controversie tra gli affiliati ed i tesserati della FIDAL sono devolute ad arbitri ai sensi delle norme del vigente Statuto.

Colui che intende avvalersi di detta procedura è tenuto a nominare il proprio arbitro ed a richiedere alla controparte la nomina del secondo arbitro entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione.

I due arbitri provvedono alla nomina del terzo arbitro con funzione di presidente. Il Presidente della Corte Federale formalizza le nomine, provvedendo autonomamente in mancanza.

Il collegio arbitrale provvede alla convocazione delle parti ed alla istruttoria applicando, per quanto compatibili, le norme del presente regolamento di giustizia.

Il Collegio compie tutti gli atti di istruzione necessari con libertà di forma e pronuncia il lodo entro 90 giorni dalla nomina del Presidente. Il lodo, sottoscritto almeno dal presidente e da un componente, ma deliberato da tutti, è depositato entro dieci giorni dalla sottoscrizione presso la Segreteria Generale, che ne darà tempestiva comunicazione alle parti.

In caso di sostituzione per impedimento, decadenza o dimissioni del Presidente o di uno o ambedue i componenti, la sostituzione non comporta il rinnovo degli atti di istruzione già compiuti.

Le dimissioni pronunciate successivamente all'assunzione del dispositivo non esplicano nessuna efficacia sulla decisione stessa.

Si intende qui richiamato il contenuto dell'art'41 dello Statuto ed il regolamento per le procedure arbitrali.

#### **Art. 28 – Camera di Conciliazione ed arbitrato per lo sport**

A norma di Statuto Federale e nei limiti stabiliti dall'art. 12 dello Statuto del CONI, possono essere devolute alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport le controversie non più soggette ad impugnazione nell'ambito della Giustizia Sportiva.

La Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport può essere adita anche in luogo del Collegio Arbitrale di cui all'art. 27 del presente Regolamento, nel rispetto di quanto previsto dal richiamato art. 12 dello Statuto del CONI., con le modalità stabilite dal Regolamento di Conciliazione ed Arbitrato.

#### **Art. 29 – Disposizioni Finali**

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello dell'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.